

Provincia di Biella

Ordinanza n° 30/620-4-462BI – Domanda datata 03 gennaio 2020 della società Remna Srl, con sede in Milano, per nuova concessione di piccola derivazione d’acqua pubblica superficiale del torrente Strona, in località Beila–Donno del Comune di Strona Biellese (BI), ad uso energetico, con restituzione integrale nel medesimo corpo idrico superficiale in località Ponte Guelpa del Comune di Cossato. Fascicolo provinciale n° 462BI.

Premesso che:

- In data 30 giugno 2017 la Società “RH Hydro” S.r.l. aveva provveduto a presentare istanza di nuova concessione di piccola derivazione d’acqua superficiale ad uso energetico, per realizzare una centrale idroelettrica sul torrente Strona, in località Beila-Donno nel Comune di Strona, con restituzione integrale nel medesimo corpo idrico superficiale in località Ponte Guelpa del Comune di Cossato.
 - In data 11 luglio 2017 (nota ns. prot. n. 15723), questa Amministrazione aveva comunicato l’avvio e la contestuale sospensione di tale procedimento al fine di permettere l’espletamento della procedura di verifica di impatto ambientale dovuta in quanto l’impianto in progetto risultava ricompreso nella tipologia n. 2 lett. h, dell’Allegato IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
 - In data 13.03.2018 la Società, in forza di un accordo datato 16/12/2017 per la cessione di quote della “RH Hydro” S.r.l. a proprio beneficio, richiedeva il proprio sub-ingresso alla “RH Hydro” S.r.l. nella titolarità dell’istanza in oggetto.
 - Successivamente, con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 379 del 12 aprile 2018, si è conclusa la Verifica di Impatto Ambientale senza la sottoposizione del progetto alla successiva fase di Valutazione.
 - In data 30/04/2018 con nota ns. prot. n. 10261 questa Amministrazione, ravvisato l’esito favorevole della procedura di Via, comunicava la ripresa del procedimento di concessione richiedendo al contempo che la documentazione progettuale presentata fosse integrata tenendo conto delle prescrizioni tecniche contenute nella citata D.D. della Provincia di Biella n. 379/2018.
 - La Società provvedeva, con nota datata 11 luglio 2018, ns. prot. n. 17.001 del 13/07/2018, a produrre la documentazione tecnica debitamente aggiornata ed integrata con le informazioni e documentazioni prescritte della citata D.D. della Provincia di Biella n. 379/2018.
 - In data 25/07/2018, con nota ns. prot. n. 178053 del 26/07/2018, la Società provvedeva inoltre a depositare, presso questa Amministrazione, specifica istanza per rilascio di Autorizzazione Unica di cui all’articolo 12 del D.P.R. n° 387/2003 e ss.mm.ii. riguardante la realizzazione del nuovo impianto idroelettrico in oggetto.
 - Tuttavia il procedimento amministrativo avviato in base alla citata istanza del 30 giugno 2017 per il rilascio sia della concessione, che della conseguente Autorizzazione Unica in oggetto, è stato denegato da parte di questa Amministrazione, con la nota ns. prot. n. 22869 del 18/11/2019, per i seguenti motivi:
 - o incompatibilità del progetto, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii. con l’assetto idraulico dello stesso torrente Strona, ravvisata l’espressione di parere non favorevole in linea idraulica, formulato dal Settore Tecnico regionale di Biella-Vercelli con nota datata 24 luglio 2019, n° 33.943;
 - o carenza, ai sensi dell’articolo 15-bis, comma 4 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., della domanda datata 25 luglio 2018 di Autorizzazione Unica ex D.Lgs n° 387/2003 e ss.mm.ii., dovuta all’assenza di parametri, dati ed informazioni, indicate dal D.M. 10-9-2010 "Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e dalla DGR del Piemonte del 30/01/2012 n. 5-3314;
- Vista, ora, l’istanza datata 03 gennaio 2020, depositata e registrata il 09 gennaio 2020, al numero 549 di protocollo provinciale, corredata dalla documentazione tecnica datata gennaio 2020, firmata dal Dr. Ing. Matteo Motta ed altri, con la quale la società Remna Srl, con sede in Milano, ha

inteso chiedere nuova concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica avente le seguenti caratteristiche:

- * presa: sponda sinistra del torrente Strona di Cossato;
- * località: Beila-Donno in Comune di Strona Biellese (BI);
- * restituzione: sponda sinistra del torrente Strona di Cossato;
- * località: Ponte Guelpa in Comune di Cossato (BI);
- * uso dell'acqua: energetico (idroelettrico);
- * portata massima istantanea: 950 l/s;
- * portata media annua: 458 l/s;
- * salto utile: 27,20 mt;
- * potenza nominale media: 122,13 Kw;
- * arco temporale di prelievo: 1 gennaio – 31 dicembre;

Riscontrato che, in pari data, la società richiedente ha provveduto, altresì, a depositare presso questa Amministrazione specifica istanza per rilascio di Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12 del D.P.R. n° 387/2003 e ss.mm.ii. riguardante la realizzazione del nuovo impianto idroelettrico in oggetto;

E che detta istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. é sprovvista della documentazione prescritta dal D.M. 10 settembre 2010 e dalla D.G.R. del Piemonte 30 gennaio 2012, n° 5-3314; come previsto dall'articolo 15-bis del D.P.G.R. n° 10/R/2003), la quale dovrà essere prodotta contestualmente alle eventuali integrazioni tecnico-documentali che saranno chieste in sede di Visita Locale d'Istruttoria;

Verificato che la società proponente ha provveduto, a corredare la domanda di nuova concessione con la documentazione tecnica prescritta dall'articolo 8 ed in conformità alle modalità indicate dall'Allegato A del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., debitamente integrata e/o aggiornata con le informazioni e dati prescritti dalla citata D.D. della Provincia di Biella n° 379/2018;

Preso atto che la nuova richiesta é stata presentata dalla società proponente allo scopo di superare le problematiche circa le incompatibilità del precedente progetto riscontrate nei riguardi dell'assetto idraulico, evidenziate dal Settore Tecnico Regionale di Biella-Vercelli nel luglio 2019;

Rilevato che unitamente alle richieste di nuova concessione ed autorizzazione unica, in data 09 gennaio 2020 é altresì pervenuta da parte della Società specifica richiesta di valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per accertare la necessità, o meno, di sottoporre nuovamente alla fase di verifica di impatto ambientale il nuovo progetto della centrale idroelettrica in oggetto, a seguito alle modifiche introdotte rispetto il precedente;

Accertato che, per quanto concerne la valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 6, comma 9 del D.Lgs. n° 152/2006, in considerazione di quanto previsto dal Testo unico Ambientale, in base alle valutazioni dell'Organo Tecnico provinciale riunitosi nella seduta del 31 gennaio 2020, le modifiche apportate al progetto non introducono nuovi impatti rispetto a quelli già valutati nella precedente istruttoria di verifica di impatto ambientale, conclusasi con la citata Determinazione Dirigenziale n. 379, del 12 aprile 2018;

Ritenuto che, parimenti al progetto precedente, la nuova domanda di concessione non debba essere sottoposta alla fase di Verifica di Assoggettabilità di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.;

Tenuto conto infine che, a termini dell'articolo 15-bis, comma 2 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., espletata la visita locale di cui all'articolo 14 del medesimo regolamento regionale, l'Autorità concedente, nel caso in cui non vi siano domande concorrenti, assegnerà al proponente un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della domanda e della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del D.Lgs. 387/2003, con esclusione degli elaborati già allegati alla domanda di concessione per l'utilizzo dell'acqua, decorso inutilmente il quale le domande di cui al comma 1 del citato articolo 15-bis sono rigettate;

Precisato che, pertanto, la valutazione di richieste di integrazione, pareri, contributi, memorie scritte e documenti tutti, acquisiti nell'ambito della Visita Locale d'Istruttoria, avverrà nel corso del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs. n° 387/2003 e ss.mm.ii., al termine del quale si perverrà, in un unico contesto, al rilascio sia della concessione prevista dall'articolo 22 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii. per l'uso d'acqua pubblica, che dell'autorizzazione unica prevista dall'articolo 12 del D.Lgs. n° 387/2003 e ss.mm.ii. per la realizzazione del nuovo impianto;

Sulla base di tali premesse;

Richiamati i seguenti atti normativi:

il R.D, 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii.;

Il D,Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs.16 giugno 2017, n° 104 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 novembre 1996, n° 88 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61 e ss.mm.ii.,

la L.R. 5 agosto 2002, n° 20 e ss.mm.ii.;

la L.R. 29 ottobre 2015, n° 23, recante: “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56”;

il D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e ss.mm.ii.;

il D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R e ss.mm.ii.;

A seguito delle verifiche condotte, il Responsabile del Procedimento di concessione di competenza della Provincia di Biella, Istruttore Direttivo Tecnico Geom. Lucio Menghini, ritiene possibile, alla luce di quanto sopra esposto, adottare specifica Ordinanza d'Istruttoria a termini dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., avente anche valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n° 241/1990 nei confronti della società Remna Srl, per la successiva convoca a partecipare alla Visita Locale d'Istruttoria previa trasmissione di copia alla stessa Società.

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dr. Graziano Stevanin, incaricato con Decreto del Presidente della Provincia n° 92, del 23 settembre 2019;

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio provinciale n° 10 del 13 marzo 2019 è stato approvato il bilancio pluriennale 2019 – 2020 – 2021;

Posto che, con Decreto del Ministero dell'Interno in data 13 dicembre 2019 è stato differito al 31 marzo 2020 il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D.Lgs 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs 165/2001;

Accertata la conformità allo statuto e ai regolamenti provinciali in vigore,

ORDINA

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci”, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione “Atti di altri Enti”, alla voce “Annunci Legali ed Avvisi” del sito Internet regionale (http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm);

2. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 12 marzo 2020, all'Albo Pretorio digitale dei Comuni di Strona Biellese (BI), Lessona (BI) e Cossato (BI);

3. la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla quale dovrà presenziare il proponente oppure un proprio

rappresentante regolarmente legittimato, nonché potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 8 maggio 2020, con ritrovo alle ore 10:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Strona Biellese (BI). Detta visita, a termini dell'articolo 14, comma 1 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.

4. che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e documenti, potranno essere presentati per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della pubblicazione indicata al precedente punto 2, presso la Provincia di Biella, oppure presso i Comuni di Strona Biellese, Lessona e Cossato, ovvero le medesime potranno essere rese direttamente nel corso della visita pubblica;

5. che copia della presente Ordinanza sia trasmessa, ai fini dell'espressione del parere di competenza, ai sotto indicati soggetti:

- * Autorità di Bacino del Fiume Po, di Parma;
- * Comando Militare Esercito Piemonte, di Torino;
- * Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Biella-Vercelli;
- * Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, di Biella;
- * Comune di Strona Biellese (BI);
- * Comune di Lessona (BI);
- * Comune di Cossato (BI);

6. alle Amministrazioni Comunali di Strona Biellese, Lessona e Cossato, di restituire alla Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, il referto di avvenuta affissione della presente Ordinanza al rispettivo Albo Pretorio digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e documenti pervenuti entro quindici giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione;

7. di rendere noto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., che:

- * l'Organo competente al rilascio dell'atto finale é il Dirigente dell'Area Tutela e valorizzazione Ambientale, Dr. Graziano Stevanin;
- * il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche, operante presso l'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella;
- * il termine entro cui rilasciare l'atto finale é di 180 giorni dalla data (07 febbraio 2020) di avvenuta comunicazione di esclusione dalla Fase di Verifica nella procedura di VIA, ai sensi del Regolamento provinciale in materia di procedimento amministrativo approvato con Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2017, n° 74. I termini saranno sospesi in pendenza di adempimenti a carico dell'istante o per consentire l'espletamento di altri procedimenti connessi con il presente;
- * il Responsabile del procedimento di concessione e dell'istruttoria é l'istruttore direttivo tecnico, Geom. Lucio Menghini;

8. che le domande riguardanti altre derivazioni d'acqua pubblica tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata, saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e corredate della documentazione di cui all'Allegato A del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo;

9. che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui al D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii., è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.Lgs., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento delle eventuali fasi preliminari di VIA o per consentire la presentazione degli elaborati previsti dall'articolo 20 del D.Lgs. n° 152/2006;

10. ai rappresentanti delle amministrazioni comunali partecipanti di esprimere, nel corso della visita locale, il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi relativamente alle opere della derivazione, ove necessari;
11. che la pubblicazione della presente ordinanza viene eseguita anche ai fini e per gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità rivestita dalle opere ed impianti da realizzare ed usufruenti della nuova derivazione d'acqua pubblica di che trattasi;
12. che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge;
13. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale n° 10/R/2003 e ss.mm.ii.;
14. che il procedimento di Autorizzazione Unica previsto dall'articolo 12 del D.Lgs. n° 387/2003 e ss.mm.ii. deve intendersi sospeso fino alla conclusione della fase relativa alla concorrenza ordinaria prevista dagli articoli 11 e 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., successivamente alla quale questa Amministrazione provvederà a comunicare alla Società proponente i termini entro i quali presentare la documentazione necessaria per poter dare avvio al successivo procedimento di autorizzazione unica.

Biella, lì 03 marzo 2020.-

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Dr. Graziano Stevanin